

DETRAZIONE IRPEF 19% - MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILE

A decorrere dall'1.1.2020, per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Rientrano tra l'obbligo di pagamento tracciato, ad esempio:

- ✓ spese sanitarie
- ✓ spese sportive ragazzi
- ✓ spese funebri
- ✓ spese per abbonamento trasporto pubblico
- ✓ spese per la frequenza di scuole e università
- ✓ canoni affitto studenti universitari
- ✓ spese per assistenza personale
- ✓ mutui per acquisto/costruzione abitazione principale (era già così in passato)
- ✓ assicurazioni vita (era già così in passato)

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

L'obbligo di pagamento tracciato non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di farmaci e medicinali e di dispositivi medici (es occhiali, apparecchi acustici, cuscini ortopedici ecc..);
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Queste spese possono continuare ad essere pagate in contanti

Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le suddette detrazioni spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale;
- le spese sanitarie
- Le detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico